



**Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650 e il DPR 28 giugno 1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;

VISTO il DPR 30 agosto 1975, n. 640 "norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Turismo";

VISTI il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad autorizzazione regionale;

VISTO il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

VISTO il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati."

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 31 del 19 gennaio 2021 approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio;

VISTA l'autorizzazione regionale n. 1844/S7 del 12/6/2025 rilasciata alla Sig.ra Errera Debora, cittadina italiana, nata **OMISSIS**, n.q. di I.r. della Società Emotion Italia srl (P.I. 06160390875) per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, senza vendita diretta al pubblico (OTA), denominata **"Emotion Italia" con sede a Catania in Antonino di Sangiuliano 108** e con la direzione tecnica affidata alla Sig.ra Canè Loredana Daniela Fabiola;

VISTA la mail del 14/2/2026, acquisita al prot. n. 16237 del 20/4/2026, con la quale la Sig.ra Canè Loredana Daniela Fabiola, comunicava le dimissioni dalle funzioni di direttore tecnico della suddetta agenzia di viaggi

VISTA la nota prot. n. 16430/S7 del 21/4/2026, notificata con Pec in data 21/4/2026, con la quale lo scrivente Servizio 7 assegnava gg. 30 per la sostituzione del D.T. dimissionario;

VISTA la nota prot. n. 24808/S7 del 11/6/2026 con la quale, non avendo il legale rappresentante sopraindicato proceduto alla nomina di un nuovo direttore tecnico di agenzia, veniva avviato, ai sensi della Legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, il procedimento di ritiro temporaneo della sopra citata autorizzazione, con diffida alla predetta Agenzia di Viaggi ad ottemperare a quanto richiesto entro e non oltre 7 giorni dalla notifica;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, risultano modificate le condizioni originarie esistenti al momento dell'autorizzazione e che la presenza del direttore tecnico è indispensabile e garantisce la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività;

PRESO ATTO che la Sig.ra Errera Debora non ha ottemperato a quanto richiesto nei tempi assegnati;

VISTO l'art.13 del R.D.L. n. 2523/1936 che prevede il ritiro temporaneo della licenza nel caso di modifiche alle condizioni originarie del rilascio;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.13 del R.D.L. n. 2523/1936, nei confronti della Sig.ra Errera Debora, n.q. di l.r. della Società Emotion Italia srl, come specificato in premessa, **è disposto il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale n. 1844/S7 del 12/6/2025** rilasciata per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo denominata **"Emotion Italia" con sede a Catania in Antonino di Sangiuliano 108.**

Art. 2

E' dato incarico alla Polizia Municipale del Comune di **Catania** di procedere all'esecuzione della presente disposizione provvedendo al ritiro temporaneo della suddetta **autorizzazione regionale n. 1844/S7 del 12/6/2025** e alla conseguente trasmissione a questo Dipartimento.

Nelle more degli adempimenti dovuti, concernente **la sostituzione del dimissionario Direttore tecnico**, è inibita al titolare della predetta Agenzia la prosecuzione di qualsivoglia attività inerente l'agenzia di viaggio e turismo in atto non autorizzata.

La Polizia Municipale provvederà a vigilare sul rispetto della presente disposizione.

Art. 3

Questo Dipartimento si riserva di procedere alla definitiva revoca dell'**autorizzazione regionale n. 1844/S7 del 12/6/2025**, in mancanza degli adempimenti di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento, e, nello specifico, di questo Servizio che, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio, ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 03/09/2026

F.TO

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Solina

L'Assistente
Antonina Perrone